



COMUNE DI MODENA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - articolo 1, commi 837-845, e successive modificazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2021.

INDICE

- Articolo 1 – Ambito e finalità
- Articolo 2 – Definizione e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto tenuto al pagamento
- Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 8 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 9 - Esenzioni e riduzioni
- Articolo 10 - Controlli Accertamenti Recupero canone
- Articolo 11 - Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 12 - Regime transitorio e disposizioni finali

Art. 1 – Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, come previsto dall'art. 1 - comma 837 della Legge 160/2019, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Modena.
 2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
 4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 5. Sono fatte salve in quanto compatibili le disposizioni stabilite dalla legislazione di settore, e quelle contenute nei Regolamenti comunali e negli atti comunali di specifica regolamentazione:
 - Regolamenti di Fiere e Mercati riservati agli operatori di commercio su aree pubbliche;
 - Regolamento dei Mercati dei produttori agricoli;
 - le disposizioni e i criteri comunali stabiliti per il commercio itinerante, e il rilascio delle occupazioni di suolo su aree individuate per il commercio su aree pubbliche e dei produttori agricoli di cui alla DGC n. 701 del 22/15/2015 "Commercio su aree pubbliche – Occupazioni di suolo ad operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli- individuazione di aree nel territorio comunale e criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni – aggiornamento e modifiche";
- La dicitura tassa di occupazione di suolo pubblico Tosap, ove richiamata nelle disposizioni e negli atti sopra citati, è da intendersi sostituita con la parola "canone".
- Ai Mercati e alle Fiere gestite in convenzione da Consorzi di operatori o altri soggetti esterni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e ss.mm. si applicano in quanto compatibili le disposizioni e il canone contrattuale previsto dalle specifiche convenzioni.

Art. 2 – Definizione e disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme e dai regolamenti di settore come sopra richiamati, o dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili - di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento. Le tariffe per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione saranno determinate in apposita deliberazione di Giunta comunale.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 4 - Soggetto tenuto al pagamento

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante, nelle aree appositamente previste come da DGC n. 701 del 22/15/2015 "Commercio su aree pubbliche – Occupazioni di suolo ad operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli- individuazione di aree nel territorio comunale e criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni – aggiornamento e modifiche"

Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

a) La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.

Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate , ai sensi delle disposizioni stabilite dalla normativa di settore e dai rispettivi regolamenti. (art. 1 comma 5).

I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore/Servizio comunale (SUAP) ai sensi delle disposizioni stabilite dalla normativa di settore e dai rispettivi regolamenti (art. 1, comma 5).

E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, in assenza di specifica autorizzazione, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

In applicazione della Legge regionale 12/99 e ss.mm. ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali (articolo 1, comma 5) possono essere stipulate Convenzioni con Consorzi di operatori per l'affidamento dei servizi accessori di mercato e la gestione delle aree in concessione purché compatibili con le norme del presente regolamento.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

b) Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante di cui al Decreto Legislativo 114/98 è soggetto alle disposizioni della DGC n. 701 del 22/15/2015 "Commercio su aree pubbliche – Occupazioni di suolo ad operatori di commercio su aree pubbliche e produttori agricoli- individuazione di aree nel territorio comunale e criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni – aggiornamento e modifiche"

2. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell’applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata. Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità e sono disciplinate dalle specifiche disposizioni comunali regolamentari ed al quadro normativo vigente in materia a cui si rinvia.

Art. 6 - Rilascio dell’autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle specifiche disposizioni comunali regolamentari ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. Ai fini dell’applicazione delle tariffe il Comune di Modena appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 100.000 e fino a 500.000 abitanti.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:

- a) suddivisione del territorio comunale, in ordine all’importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, delle strade in tre categorie: centro storico, centro urbano e forese, deliberata dal Comune, che provvede periodicamente anche all’aggiornamento;
- b) graduazione in ragione della superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;
- c) durata dell’occupazione;

3. La delibera di determinazione della tariffa e del relativo piano tariffario, è di competenza della Giunta comunale da approvarsi entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione nel rispetto dei criteri indicati nel precedente comma 1 ed in generale del presente regolamento con l’applicazione di coefficienti tariffari in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle medesime tariffe.

4. Il piano tariffario e la suddivisione del territorio s’intendono confermati anche per gli anni successivi in mancanza di specifica deliberazione di aggiornamento da parte della Giunta comunale.

5. La tariffa frazionata per ore fino ad un massimo di 9 in relazione all’orario effettivo ed in ragione della superficie occupata può prevedere riduzioni fino all’azzeramento del canone, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25% della tariffa base. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente.

Art. 8 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e sono applicabili le disposizioni previste dal regolamento comunale disciplinante il canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, in quanto compatibili.
3. Per le concessioni rilasciate in materia di occupazioni temporanee si rimanda a quanto previsto dal regolamento ante indicato, nella parte prima dedicata al rilascio delle concessioni/ autorizzazioni, lo stesso dicasì per le riduzioni/esenzioni ivi disciplinate.
3. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
- 6 . Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni

1. Le esenzioni e riduzioni applicabili al canone mercatale sono indicate negli articoli 9 e 10 di cui al CAPO I del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui all' art. 1, comma 816 -836, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modificazioni.

Art. 10 – Controlli Accertamenti Recupero canone

1. Sono applicabili le disposizioni di cui al CAPO V del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui all' art. 1, comma 816 -836, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modificazioni in quanto compatibili.

Art. 11 - Sospensione dell'attività di vendita

1. Per la sospensione dell'attività di vendita, conseguente al mancato pagamento del canone, si rinvia alle disposizioni di legge settoriali - articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - così come declinate e specificate nei regolamenti comunali vigenti .
La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Art. 12 – Regime transitorio e disposizioni finali

1. Le autorizzazioni e concessioni già rilasciate per le occupazioni di cui al presente regolamento s'intendono valide ed acquisite ai sensi e per gli effetti del nuovo canone con l'entrata in vigore del presente regolamento in vigore il 1° gennaio 2021, anno di istituzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388.

2. Le convenzioni deliberate e sottoscritte relative ai Mercati affidati in gestione a Consorzi di operatori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 della Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e ss.mm., nonché le convenzioni riguardanti i Mercati dei produttori agricoli, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2013 mantengono in quanto compatibili la propria validità fino alla scadenza o ad eventuale modifica deliberata e sottoscritta con le modalità previste.
3. Per quanto non previsto pertanto dal presente regolamento valgono le disposizioni comunali e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali, in quanto compatibili.
4. Il presente regolamento si adeguia automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

